



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

**AFFIDAMENTO EX ART. 60 DEL D.lgs. 50/2016 PER
L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI
PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA PER IL RAFFORZAMENTO
DELLE STRUTTURE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI REACT-EU**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

Comune di Venezia

Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

Responsabile unico del procedimento: dott. Nicola Nardin dell'Area Economia e Finanza

PON METRO 2014-2020 - VE8.1.1.b - CUP F79J21010100007

Venezia





ABBREVIAZIONI

- Codice: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE/ AMMINISTRAZIONE/ UTILIZZATORE: Comune di Venezia;
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO/AGENZIA/SOMMINISTRATORE/IMPRESA:
l'Impresa aggiudicataria;
- c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico.



Premessa

Con l'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell'Agenda Urbana Nazionale. Per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale (PON) "Città metropolitane 2014-2020" (PON 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane al fine di sostenere specifiche e determinate azioni prioritarie:

- l'applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);
- la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione e i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'obiettivo tematico 9).

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.

Nel corso dell'anno 2021 il Programma, giunto alla versione 8.1 (approvato con decisione C(2021) 6028 final del 09/08/2021) è stato integrato per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 439/2021 del 3 marzo 2021.

Con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021 l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03; le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari.

Il PON Metro 2014-2020 è quindi attualmente composto da 8 Assi prioritari, e nello specifico l'Asse 8 è destinato all'Assistenza Tecnica REACT-EU, ed è diretto a garantire e soddisfare le esigenze di affiancamento e supporto tecnico-attuativo legate alla concreta e corretta implementazione del Programma operativo. Tra le attività prioritarie previste dall'Asse 8 vi è il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi degli Assi REACT-EU 6 e 7, per gestire in maniera efficace l'attuazione degli interventi straordinari volti al governo dello sviluppo strategico del territorio.



A seguito di richiesta dell'Autorità di Gestione del PON Metro 2014-2020 del 23/09/2021 (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013010.23-09-2021), l'OI di Venezia ha proceduto con la predisposizione del Piano Operativo - REACT-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC 265/2021.

Il nuovo Piano Operativo di Venezia a valere sulle risorse REACT-EU, prevede nell'ambito dell'Asse 8 le due operazioni VE8.1.1.a "Assistenza Tecnica REACT-EU" e VE8.1.1.b "Capacity building REACT-EU" finalizzate a supportare l'Organismo intermedio e le altre strutture beneficiarie nell'attuazione operativa del programma, attraverso il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi con forme di assunzione nelle amministrazioni interessate, secondo modalità previste dalla normativa di riferimento, o attraverso il ricorso al supporto di esperti esterni o di società di Assistenza Tecnica.

Nell'ambito dell'attuazione dell'operazione VE8.1.1.b "Capacity building REACT-EU" programmata dall'Organismo intermedio di Venezia, attraverso lo strumento europeo REACT-EU, è previsto di procedere all'attivazione presso un operatore economico di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi presso il Comune di Venezia, per il rafforzamento di tutto le strutture coinvolte nell'attuazione delle operazioni.

Il presente Capitolato si inserisce quindi nel quadro delle procedure di attuazione dell'operazione VE8.1.1.b "Capacity building REACT-EU", ai fini del supporto per la gestione dell'attuazione degli interventi straordinari previsti dallo strumento europeo REACT-EU.



SEZIONE 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO, DURATA E REQUISITI

Articolo 1 Finalità e oggetto del contratto

La Città di Venezia intende procedere all'acquisto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nell'ambito del PON Metro 2014-2020, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'invito è rivolto a operatori economici identificabili in agenzie di somministrazione di lavoro iscritte all'Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i..

Il servizio è previsto in un unico lotto indivisibile, in quanto la prestazione principale è costituita dalle attività di ricerca, selezione, assunzione del lavoratore temporaneo, sostituzione, gestione amministrativa e giuridica della risorsa umana nonché l'assunzione del pagamento del trattamento economico al lavoratore e del versamento dei relativi contributi previdenziali, come previsto dal D.lgs. 81/2015. Il lotto unico consente una efficace e coordinata realizzazione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e garantisce la razionalizzazione e il contenimento della spesa che ne deriva attraverso una gestione unitaria del servizio.

La procedura di affidamento oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla L. 120/2020 e s.m.i..

Per attuare la somministrazione sarà sottoscritto l'apposito contratto di somministrazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.lgs. 81/2015.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.



Articolo 2

Quantificazione della somministrazione

Il Comune di Venezia intende stipulare un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativo alle figure professionali di seguito indicate:

- numero di lavoratori richiesti: 41 Istruttori direttivi Amministrativi e 19 Istruttori direttivi Tecnici (totale 60 risorse);
- mansioni da assegnare: mansioni ascrivibili alla categoria D del CCNL Comparto Funzioni Locali;
- categorie e posizione Inail: categoria D1 – posizione Inail 14 (in ufficio) e 26 (in cantiere);
- titolo di studio minimo o specifico per Istruttori direttivi: diploma di Laurea vecchio ordinamento e/ o Laurea magistrale. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla selezione con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto.
- articolazione dell'orario di lavoro: 5 giorni / 36 ore settimanali;
- durata della prestazione lavorativa: indicativamente 19 mesi / entro ottobre 2023 e non oltre.
- settore e sede dove il lavoratore sarà assegnato: Uffici Amministrativi e Tecnici del Comune di Venezia;
- finalità per la quale si chiede la somministrazione: fronteggiare il carico istruttorio straordinario conseguente all'integrazione delle risorse REACT-EU nel PON METRO 2014-2020 (versione 8.1 approvata con decisione C(2021) 6028 final del 09/08/2021), con una dotazione finanziaria aggiuntiva attribuita a Venezia da parte dell'Autorità di Gestione del Programma (AdG) pari a € 81.910.519,88 (comunicazione PG 340937 del 21/07/2021);
- competenze fisse ed accessorie annuali (per 12 mesi), per dipendente e per 36 ore, contributi a carico ente e TFR inclusi: € 37.811,06.= (comprensivo del servizio ordinario festivo e della quota di produttività media prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo);



- costo totale annuo (per 12 mesi) per l'ente, per dipendente e per 36 ore, contributi a carico ente e TFR inclusi: € 40.086,72.= (comprensivo del servizio ordinario festivo e della quota di produttività media prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo), oltre ad IRAP ed eventuali aumenti contrattuali stimati;

Si precisa che, da CCNL Comparto Funzioni Locali, su base settimanale di 36 ore:

- le ore di lavoro settimanali si articolano su 5 giorni, da lunedì a venerdì, con due rientri pomeridiani;
- il divisore orario convenzionale mensile è pari a 156;
- il divisore orario annuale convenzionale è pari a 1.872.

I prestatori di lavoro somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti della categoria D del vigente C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali. Ai prestatori di lavoro somministrati spetta il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali, C.C.I. e regolamenti del Comune di Venezia. I prestatori di lavoro somministrati dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana, tale da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività richiesta.

L'Amministrazione, in fase di richiesta di somministrazione, si riserva, per la copertura di ruoli che prevedono mansioni routinarie, di richiedere la somministrazione di istruttori amministrativi con mansioni ascrivibili alla categoria C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, anziché D1.

Articolo 3

Prezzo e valore del contratto

Il Committente corrisponderà all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicati, il costo orario base oltre al margine d'agenzia orario, al netto del ribasso offerto, e l'IVA di legge dovuta solo sul margine d'agenzia. Il costo del lavoro è al netto dell'IVA.

Il prezzo orario sarà comprensivo della spesa per la retribuzione individuale oraria del lavoratore somministrato, delle contribuzioni previdenziali e assicurative, degli accantonamenti per ferie/festività/malattia/infortunio/ogni altro giustificativo di assenza retribuita di cui il lavoratore possa avvalersi (salva l'unica deroga di seguito prevista per le festività infrasettimanali), nonché dell'utile d'impresa.

Il prezzo orario deve, pertanto, intendersi onnicomprensivo e forfetario (salva l'unica eccezione delle festività infrasettimanali) e, quindi, fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto, salvo adeguamento per eventuale rinnovo del C.C.N.L. o per modifiche normative.



In caso di variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del C.C.N.L. o per modifiche normative, il prezzo orario verrà ricalcolato sulla base della variazione contrattuale/normativa (il ricalcolo concernerà solo il "costo orario" indicato in sede di offerta).

L'eventuale variazione delle tariffe INAIL applicate dalla Ditta non comporterà alcuna revisione del prezzo orario.

Potrà essere richiesta l'effettuazione di ore di lavoro straordinario che saranno remunerate sulla base di quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali. Non saranno riconosciute ore di straordinario non esplicitamente e preventivamente richieste e autorizzate dal dirigente comunale individuato come Direttore dell'esecuzione del contratto. Si applica al personale somministrato l'istituto del recupero ore nelle medesime modalità previste per il personale dipendente del Committente.

Il Committente deve corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

L'importo fissato per l'affidamento in oggetto ammonta a € 4.074.815,09.= (o.f.e.). Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i il citato importo comprende il costo relativo alla spesa di personale previsto dal CCNL APL 2019 – 2021 vigente, che è stimato in complessivi € 3.808.238,40.= (comprensivo del servizio ordinario festivo e della quota di produttività media prevista dal vigente Contratto Collettivo Integrativo), oltre eventuali aumenti contrattuali.

Articolo 4

Oneri a carico dell'utilizzatore

L'utilizzatore (la stazione appaltante):

- a) è obbligato a versare al somministratore (Agenzia di somministrazione) il prezzo orario stabilito in sede di offerta;
- b) comunica al somministratore i trattamenti normativi e retributivi applicabili, ai sensi dei C.C.N.L. e dei C.C.D.I., ai lavoratori somministrati;
- c) si impegna a informare i lavoratori circa i rischi specifici per la sicurezza connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati avviati e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono impiegati, in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, ne informa



il lavoratore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4 del D.lgs.n. 81/2008);

d) si impegna ad effettuare i necessari accertamenti sanitari preassuntivi e le eventuali visite periodiche, con oneri a proprio carico;

e) si impegna, altresì, a fornire i dispositivi di protezione individuale, ove necessario in relazione alle mansioni svolte, con oneri a proprio carico;

f) comunica tempestivamente gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che l'Agenzia di somministrazione potrà esercitare: si applicano in ogni caso il codice di comportamento per i dipendenti da pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 62/2013 ed il codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018 e s.m.i.;

g) risponde nei confronti di terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle proprie mansioni;

h) ai fini del computo delle ore effettuate dal lavoratore somministrato, provvederà alla trasmissione del relativo cartellino mensile all'Agenzia di somministrazione nei termini con la stessa concordati (non inferiori a 3 giorni lavorativi).

Articolo 5

Oneri a carico dell'Agenzia di somministrazione

L'Agenzia di somministrazione:

a) è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro somministrato le retribuzioni e a versare i contributi previdenziali;

b) è tenuta ad informare i lavoratori in tema di rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e provvedere al loro addestramento, in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c) provvede, per i lavoratori avviati, alla copertura previdenziale prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

d) su richiesta dell'utilizzatore, si impegna a fornire copia della busta-paga del lavoratore attestante la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi aziendali corrisposti se spettanti, eventualmente omettendo la visione di dati sensibili, nel caso in cui il lavoratore non ne autorizzi la consegna al Comune di Venezia;



- e) si impegna, altresì, ad inviare su richiesta dell'Ente copia del contratto stipulato tra Agenzia di somministrazione e lavoratore;
- f) si impegna all'avvio tempestivo - e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente - del lavoratore richiesto, salva diversa indicazione;
- g) si impegna a sostituire tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente, il lavoratore già avviato, per mancato superamento del periodo di prova o assente ingiustificato, qualora la suddetta assenza superi i 5 giorni lavorativi, o in caso di documentata inadeguatezza al ruolo dichiarata dall'Utilizzatore;
- h) promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato ("clausola sociale") impegnandosi ad assumere prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che siano stati precedentemente adibiti allo svolgimento delle medesime mansioni in applicazione dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016, fatta salva l'autonomia organizzativa imprenditoriale;
- i) l'Agenzia dovrà selezionare e presentare all'utilizzatore, per ogni richiesta, preferibilmente almeno 2 candidati per ogni unità lavorativa, che potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte della struttura di utilizzo; in caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. I lavoratori somministrati dovranno essere proposti al Servizio richiedente nel termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla richiesta. L'Agenzia ha l'obbligo di trasmettere al Committente, prima dell'inizio del servizio, copia dei Diplomi e degli altri attestati di qualifica richiesti da questo capitolato e dalla normativa vigente in materia per l'accesso al servizio.

Articolo 6

Durata del contratto

Il contratto, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione in fase di aggiudicazione, avrà decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto medesimo, fatta salva l'eventuale facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. e sarà efficace fino a che i lavoratori somministrati avranno effettuato i mesi di lavoro indicati all'art. 2.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto per stati di avanzamento mensili, su presentazione di regolare fattura elettronica debitamente liquidata.

Il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una



nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per effetto di cambio di normativa relativa alla Somministrazione di lavoro a tempo e determinato.

Articolo 7 Requisiti

Sono richiesti come requisiti, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti di qualificazione ex art. 83 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività in oggetto;
- iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
- aver gestito nell'ultimo triennio contratti di servizio di somministrazione di lavoro per almeno 3 pubbliche amministrazioni di cui un comune con almeno 20.000 abitanti;

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 sarà verificato in capo all'aggiudicatario a seguito dell'espletamento della procedura di selezione del contraente.

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Articolo 8 Luogo di esecuzione del servizio

Il lavoratore potrà essere impiegato in una qualsiasi delle sedi del Comune di Venezia e l'espletamento del servizio potrà essere effettuato sull'intero territorio comunale. Inoltre, per esigenze di servizio, al lavoratore potrà essere richiesto di effettuare missioni con diritto al trattamento di trasferta, in base alle disposizioni previste dalla normativa/CCNL relativa ai dipendenti degli EE.LL.



Il lavoratore sarà in ogni caso impiegato nelle strutture del Comune di Venezia coinvolte e deputate alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi REACT-EU, Assi 6 e 7 del PON Metro 2014-2020.

Articolo 9

Referente Tecnico dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Venezia il nominativo del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente capitolato.

L'impresa, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l'organizzazione e la gestione tecnica del Servizio.

Articolo 10

Direttore dell'esecuzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 111 c.2 del D.lgs. 50/2016, nonché le Linee Guida di ANAC, n.3 di attuazione del D.lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al dirigente del Settore Formazione e Riqualificazione del Personale, dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale. Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del D.lgs. 50/2016 stesso, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, avvalendosi di altri Assistenti, con funzioni di direttori operativi.

Nell'esecuzione dei servizi l'impresa aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo.

Il soggetto di cui al presente articolo si riserva altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione del Servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui agli artt. 19, 20 e 24.

La presenza di tale figura nonché i controlli e le verifiche eseguiti, non liberano l'impresa dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione degli interventi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle Leggi o Regolamenti e altre norme in vigore.



Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto per stati di avanzamento mensili, su presentazione di regolare fattura elettronica debitamente liquidata.

Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato, avverrà con disposizione dirigenziale.

La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e contenente i riferimenti di seguito indicati.

Il pagamento da parte del Comune di Venezia verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento al soggetto aggiudicatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

La fattura in formato elettronico, intestata a Città di Venezia - San Marco 4136 - 30124 Venezia, CF / P. IVA: 00339370272, dovrà indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare: codice CIG e CUP, PON METRO 2014-2020 - VE8.1.1.b; indicare l'importo complessivo fatturato. Dovrà essere inoltrata in formato digitale con il codice univoco ufficio "UFWX64" e nome ufficio "Uff_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi la fattura sarà restituita al mittente.

Eventuali aumenti Iva subentranti nel periodo di validità dell'affidamento saranno a carico dell'Amministrazione comunale.

SPLIT PAYMENT - La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.



Articolo 12

Oneri per la sicurezza

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto del contratto in quanto non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Si informa fin d'ora che i lavoratori in somministrazione opereranno all'interno delle sedi di lavoro del Comune di Venezia utilizzando attrezzature munite di videoterminali dotate dei requisiti minimi dell'allegato XXXIV del D.lgs.81/2008 e conformemente a quanto previsto dal Titolo VII del D.lgs.81/2008.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 26 del D.lgs.81/2008 secondo cui i Datori di Lavoro riceventi la prestazione forniranno, prima dell'inizio dell'attività, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori in somministrazione e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza (procedure di gestione dell'emergenza, protocolli anti-covid19) adottate nella sede di lavoro in cui operano.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2015 e s.m.i.



SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Articolo 13

Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

a) Sicurezza

L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

b) Regolarità

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

La stipula del contratto di Servizio nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs.50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.



In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.lgs.50/2016 stesso.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a garantire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente buono d'ordine nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. ed in particolare:

- si impegna a trasmettere al Comune di Venezia, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
- si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;
- prende atto che, nel caso in cui non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai punti precedenti, il Comune di Venezia avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento;
- si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a trasmettere al Comune di Venezia copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti;
- si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di



appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati come dedicati, ancorché non in via esclusiva, alla presente commessa;

- si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui ai punti precedenti i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Articolo 15

Obblighi cauzionali

La cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara è fissata in ragione del 2% dell'importo a base di gara I.V.A. esclusa di cui all'art. 3.

I depositi cauzionali provvisori verranno restituiti, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, alle Ditte concorrenti che non risultassero vincitrici. La cauzione provvisoria della Ditta vincitrice sarà restituita in occasione della costituzione della cauzione definitiva.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta.



Ai sensi del comma 3 del suddetto art.103 del D.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e la Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

SEZIONE 4– NORME FINALI

Articolo 16

Recesso e risoluzione del contratto

La stazione appaltante potrà risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D.lgs. 50/2016, nelle modalità e nei termini in essi previste, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;
- inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.:



- nelle ipotesi previste all'art. 20 del presente Capitolato, nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 314 del 10/10/2018);
- per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

Il soggetto affidatario potrà risolvere il contratto con preavviso spedito a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale o tramite PEC all'indirizzo risorseumane@pec.comune.venezia.it almeno 120 giorni prima della data fissata per il recesso. In caso di mancato preavviso, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale un indennizzo pari al corrispettivo del servizio fino alla conclusione del contratto. Resta peraltro salva la facoltà delle parti di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri rimedi contrattuali previsti ed, in particolare, quelli contemplati dalla legge per il caso di inadempimento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 109 del D.lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione via PEC.

Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e corrispondere all'appaltatore un'indennità pari al corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in



contraddittorio tra il Comune e il soggetto appaltatore. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture correttamente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.

In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare detto servizio ad altro soggetto.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 17 Penali

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici da parte della Ditta aggiudicataria, avrà luogo la risoluzione del presente contratto e l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

In caso di ritardo nell'adempimento del contratto, previa intimazione ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione, verrà applicata la penale di euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

L'applicazione della penale verrà effettuata previa contestazione scritta via PEC, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dal



corrispettivo spettante all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Nel caso in cui l'importo complessivo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante trattiene la penale nel limite del 10% dell'importo del contratto, salva la risarcibilità del danno ulteriore, e si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

Articolo 18

Cessione del contratto

È vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Articolo 19

Cessione dei crediti

È ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/2016 dei contratti e dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

Articolo 20

Subappalto

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.



Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Nei casi di cui all'art. 105 comma 13, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

Articolo 21

Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore deve accettare il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: <http://www.comune.venezia.it/node/583>.

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai lavoratori somministrati, ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta

L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai lavoratori somministrati, ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato e/o al Codice di comportamento nazionale, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove



queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 22

Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.

Articolo 23

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Articolo 24

Trattamento dei dati personali delle parti

Le parti danno atto che si è provveduto, per l'affidamento del servizio in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente capitolato per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso **(Allegato n. 1)**.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti



disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 25 Norma di Rinvio

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.lgs. 81/2015, dell'art. 36 della L. 165/2001 e dell'art. 52 del CCNL per il comparto Funzioni locali.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel contratto si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato.



ALLEGATO N. 1: INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale. PEC: risorseumane@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:



- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.



7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direttore responsabile dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.



11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.